




A.A. T. O.
CONSORZIO A. T. O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato
In liquidazione (art. 1,c.4 L. R. n.2/2013)

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 15 DEL 18/11/2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 -
Ricognizione partecipazioni societarie anno 2019.

Partecipa il Segretario Verbalizzante _____




VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente deliberazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile Amministrativo

(Dott. G. Di Natale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:


PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti

motivazioni: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. A. Cappuccio)



A. A. T. O.
CONSORZIO A. T. O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato
In liquidazione (art. 1,c.4 L. R. n.2/2013)

IL Responsabile Amministrativo

Premesso che l'Autorità D'Ambito per il Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Siracusa è stata costituita il 13/11/2002 nella forma di Consorzio tra Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa adottato in sede di costituzione a rogito del Notaio Maria Fausta Costanza il 13/11/2002 repertorio n. 35999;

Vista la legge regionale n. 2/2013 con la quale le Autorità d'Ambito sono state poste in liquidazione e al Commissario Straordinario e Liquidatore, che si identifica con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle Autorità istituite in forma di Consorzio, è stata affidata la totale gestione della fase liquidatoria, con sostituzione degli organi amministrativi e di indirizzo e gestionale;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T. U. S. P.), attuativo della delega contenuta nell'art. 18 della L. 125/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

Atteso che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T. U. S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

h) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- **Rilevato** che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che, ai sensi delle sopra citate disposizioni di legge, devono essere alienate od oggetto del suddetto Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T. U. S.P.;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T. U. S.P.; e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) le fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T. U. S. P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro cinquecentomila;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, del T. U. S.P.;

Rilevato, altresì che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato al MEF esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto -Legge n. 90 del 24/06/2014, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

Visto che il Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa è un Ente in liquidazione giusta Legge Regionale n. 2/2013 che ha disposto la liquidazione delle attuali Autorità d'Ambito istituite per la regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia;

Rilevato che questo Consorzio ATO S.I. I. di Siracusa non ha mai posseduto né possiede alla data del 31/12/2019 alcuna partecipazione in società, per le ragioni esposte nella parte motiva,

PROPONE

1. Di prendere atto che il Consorzio ATO S.I. I. di Siracusa non risulta, alla data del 31/12/2019 possedere alcuna partecipazione in società;
2. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 90/2014 e s. m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i.;
3. Di trasmettere copia della seguente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

- Vista la suddetta proposta ;
- Visto il regolamento del Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa;
- Ritenuta la propria competenza:

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa non risulta, alla data del 31/12/2019 possedere alcuna partecipazione in società;
2. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 90/2014 e s. m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i.;
3. Di trasmettere copia della seguente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.

Il Commissario Straordinario Liquidatore
(Dott. Domenico Arcolla)

